

UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA

STATUTO

TITOLO I

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Costituzione e denominazione.

I. I Comuni di AGGIUS, AGLIENTU, BADESI, BORTIGIADAS, CALANGIANUS, LURAS, LUOGOSANTO, SANTA TERESA GALLURA, TEMPIO PAUSANIA, TRINITÀ D'AGULTU E VIGNOLA, con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, adottate ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge Regionale 02 agosto 2005, n. 12 e secondo le procedure di cui all' art. 6, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno approvato il presente Statuto, con il quale costituiscono, aderendo contestualmente alla stessa, l'Unione di Comuni denominata "ALTA GALLURA", di seguito denominata Unione, Ente Locale composto da Comuni Montani, in possesso dei caratteri di montanità stabiliti dall'art. 6, comma 1, della succitata L.R. n. 12/2005, e, pertanto inseriti nell'elenco, di cui al comma 2 del medesimo articolo, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 49/16 del 21/10/2005 e pubblicato nel B.U.R.A.S. n. 33 del 31/10/2005, e da Comuni non Montani.

Art. 2 - Sede.

I. L'Unione dei Comuni "Alta Gallura" ha sede legale ed amministrativa nel comune di Tempio Pausania in Via Giovanni Andrea Cannas n.1, sede della disciolta Comunità Montana n. 3 Gallura.

Art. 3 - Stemma e Gonfalone.

I. L'Unione può dotarsi di un proprio stemma e gonfalone con delibera dell'Assemblea dell'Unione, da adottarsi a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Un regolamento approvato dall' Assemblea disciplinerà l'uso dello stemma e del gonfalone, nonché le modalità d'uso degli stessi da parte di associazioni ed enti operanti nel territorio dell'Unione.

Art. 4 - Finalità e funzioni.

1. L'Unione promuove, favorisce e coordina le iniziative rivolte allo sviluppo economico, sociale e culturale, nonché alla valorizzazione del territorio dell' Alta Gallura, l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite, nonché l'esercizio associato di funzioni comunali.
2. L'Unione, che rappresenta l'ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni dei Comuni aderenti o a questi conferite dallo Stato o dalla Regione, oltre ai compiti indicati per i Comuni montani dai commi 4 e 5 dell'art. 5 della L.R. n. 12/2005 ed alla gestione degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa dell'Unione Europea e dalle leggi regionali e nazionali, espleta le seguenti funzioni: esercita le funzioni proprie dei Comuni che la costituiscono, o ad essi conferite, che i Comuni sono tenuti o decidono di esercitare in forma associata; esercita le funzioni ad essa delegate dalla Provincia.
3. L'Unione è espressione democratica della popolazione residente; nell'elaborazione e nell'attuazione dei propri indirizzi, piani e programmi, sollecita e ricerca la partecipazione dei Comuni, dei cittadini e delle forze sociali, politiche, economiche e culturali operanti nel territorio.
4. L'Unione esercita anche le funzioni delegate dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione Europea, nonché quelle che altri Comuni non appartenenti alla stessa decidessero di esercitare in forma associata avvalendosi delle forme previste dal Capo V del Decreto Legislativo 267/2000, con particolare riferimento alle convenzioni ed agli accordi di programma.
5. L'Unione adotta, per i comuni montani, un piano organico di sviluppo e valorizzazione del territorio montano, nonché relativi programmi annuali di attuazione. Il piano stabilisce gli obiettivi generali, individuando anche gli interventi speciali per la montagna, ai sensi del comma 4 dell' art. 1 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), indicando i tempi di attuazione e i criteri di valutazione e ne assicura il raccordo con l'insieme delle funzioni esercitate dall'Unione.
6. Con il programma annuale di attuazione sono approvati i progetti per la realizzazione degli interventi speciali per la montagna.
7. Il piano organico ed i programmi annuali sono trasmessi all'Assessore Regionale competente in materia di enti locali ai fini della ripartizione del fondo per la montagna previsto dall'art. 10 della L.R. 12/2005.

Art. 5 - Oggetto.

1. I Comuni potranno attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione di servizi pubblici locali.

2. Può essere attribuito all'Unione l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencati a titolo esemplificativo:

I) amministrativi, di gestione e di controllo, formazione del personale, catasto;

II) tecnico-urbanistici, gestione del territorio e dell'ambiente, protezione civile e barracelli, piani urbanistici intercomunali, programmi di edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare;

III) polizia locale e vigilanza urbana;

IV) culturali e scolastici;

V) impianti sportivi;

VI) socio-assistenziali;

VII) sviluppo economico e Piani insediamenti produttivi, Piani urbanistici intercomunali e territoriali riguardanti i comuni aderenti.

3. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, così da evitare residui gestionali in capo ai Comuni. I provvedimenti di attuazione relativi alle disposizioni di cui sopra sono adottati dalle singole Amministrazioni comunali.

4. L'Unione esercita le funzioni già conferite con delega dai Comuni alla soppressa Comunità Montana n. 3 fino alla naturale scadenza stabilita nelle convenzioni.

5. Le funzioni ed i servizi svolti dalla disciolta Comunità Montana n. 3, sono i seguenti:

Ufficio Unico Nucleo di valutazione e formazione del personale, per i Comuni di Aggius, Aglientu, Calangianus, Luogosanto, Luras, Tempio Pausania, Palau, Santa Teresa Gallura, Loiri Porto San Paolo, Viddalba;

Trattamento dei Rifiuti Urbani - Ambito D - Sub Ambito D.3; Trattamento dei Liquami - Comuni di Tempio Pausania, Calangianus, Luras e Z.I.R. di Tempio Pausania;

Servizio Igiene Urbana - per i Comuni di Aggius, Aglientu, Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras e Tempio Pausania;

Servizio Gestione Mattatoio intercomunale per i Comuni di Aggius, Badesi, Bortigiadas,

Viddalba, Trinità d'Agultu e Vignola.

6. I comuni concordano l'attribuzione, in via di primo trasferimento, dei seguenti servizi a decorrere dall'anno 2008: - ...

Art. 6 - Adesione nuovi comuni.

1. I Comuni che intendono aderire all'Unione dopo la sua costituzione, presentano richiesta all'Unione medesima, con allegata deliberazione del Consiglio Comunale, assunta con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2. L'adesione è, in ogni caso, subordinata all'espressa modifica del presente statuto, approvata dai Consigli dei Comuni già aderenti, seguendo lo stesso iter procedurale previsto per la modifica dello Statuto, su proposta dell'Assemblea dell'Unione.

Art. 7 - Durata e recesso.

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente, con provvedimento consiliare adottato con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

2. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dall'anno successivo. In caso di recesso da parte di uno o più Comuni, la gestione dei rapporti demandati all'Unione è devoluta, con determinazione del Comune interessato e salvi i diritti dei terzi:

- a) all'Unione che li gestisce anche per conto dei Comuni receduti, in base ad apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- b) ai singoli Comuni che vi subentrano pro-quota tenuto conto dell'entità della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente, o di specifici parametri in relazione alla tipologia delle singole funzioni o dei singoli servizi.

3. In caso di scioglimento, la gestione dei suddetti rapporti è devoluta ai singoli Comuni, secondo le modalità indicate alla lettera b). Nei confronti dell'ente che recede, il recesso non produce effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione e per gli impegni finanziari già assunti con le relative convenzioni.

4. Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'applicazione dell'istituto del recesso saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell'Unione o suo delegato, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto, nominato dal Presidente del Tribunale di

Tempio Pausania. In caso di coincidenza tra il presidente dell'Unione il sindaco del comune interessato, il Consiglio di Amministrazione individua un altro rappresentante dell'Unione.

5. Lo scioglimento dell'Unione avviene per volontà conforme della maggioranza assoluta dei comuni partecipanti, con le modalità previste per la sua costituzione.

6. All'atto dello scioglimento si definiranno le modalità del subentro degli enti partecipanti nei rapporti giuridici e patrimoniali dell'Unione.

Art. 8 - Consultazione e partecipazione popolare. Diritto di accesso e di informazione.

1. L'unione valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. Cura i rapporti con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con quelle professionali, cooperativistiche, economiche ed imprenditoriali onde consentire un'ampia partecipazione in sede di predisposizione di piani e programmi di rilievo territoriale.

2. È obbligatoria la consultazione in sede di predisposizione del piano organico di sviluppo e valorizzazione del territorio.

3. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono in situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati nell'osservanza dei principi della Legge n. 241 del 07 agosto 1990 e successive modificazioni.

4. Per il diritto di accesso agli atti dell'amministrazione trova applicazione l'art. 10 del D.Lgs. n. 267/00.

5. Con apposito regolamento approvato dall' Assemblea si provvederà a definire nel dettaglio le norme di cui ai precedenti commi.

Art. 9 - Attuazione dei fini istituzionali e forme di collaborazione con gli EE.LL.

1. L'esercizio associato delle funzioni proprie dei Comuni costituenti l'Unione, o ai medesimi Comuni conferite, spetta all'Unione.

2. I Comuni tenuti o interessati all' esercizio associato di funzioni conferiscono apposita delega all'Unione. Non necessariamente l'esercizio associato di ogni singola funzione dovrà riguardare tutti i Comuni costituenti l'Unione, potendo interessare anche parte di essi.

3. I servizi associati gestiti dall'Unione possono essere estesi a Comuni limitrofi non ricadenti nel territorio della stessa, previa deliberazione dell' Assemblea dell'Unione medesima.

4. L'Unione può, inoltre, assumere funzioni dei singoli enti che la costituiscono quando sia delegata a svolgerle dai rispettivi Consigli Comunali e previa deliberazione di accettazione dell'Assemblea dell'Unione.

5. I rapporti tra gli enti saranno regolati da apposita convenzione secondo quanto disposto dal richiamato art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000.

6. L'Unione esercita le funzioni già conferite con delega dai Comuni alla soppressa Comunità Montana n. 3 fino alla naturale scadenza stabilita nelle convenzioni.

Art. 10 - Statuto e Regolamenti.

1. L'Unione disciplina la propria organizzazione ed attività mediante appositi regolamenti, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto.

2. Lo statuto, le sue modificazioni ed integrazioni dovranno essere adottate con le procedure previste per le modifiche dello statuto comunale, ai sensi dell'art. 3, 2° comma, della L.R. 12/2005 e art. 6, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

3. Il Regolamento sul funzionamento dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 38 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, è approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. I regolamenti, ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, sono ripubblicati ai soli fini, conoscitivi all'Albo Pretorio dell'Unione per quindici giorni consecutivi, al fine di portare a conoscenza degli interessati l'entrata in vigore degli stessi.

5. Fino all'adozione dei nuovi regolamenti, valgono, per l'Unione i principi e le regole stabiliti nei regolamenti della disciolta Comunità Montana n. 3 Gallura.

Art. 11 - Albo Pretorio.

1. L'Unione ha un Albo Pretorio, ubicato in un punto di facile accesso al pubblico vicino agli uffici della Segreteria, per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, dei decreti, degli avvisi, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, le determinazioni e gli atti a rilevanza esterna dei Dirigenti, o dei Responsabili dei Servizi, sono pubblicati, almeno in elenco, mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo diverse disposizioni di legge.

3. Il Segretario Generale dell'Unione è responsabile della pubblicazione e può affidare ad altro dipendente la certificazione di pubblicazione.

TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 12 - Organi.

1. Sono organi dell'Unione: l'Assemblea; il Consiglio di Amministrazione; il Presidente; la Conferenza dei Sindaci.
2. I componenti dell'Assemblea assumono il nome di Consiglieri dell'Unione, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono definiti componenti del Consiglio di Amministrazione.
3. I componenti della Conferenza dei Sindaci coincidono con la figura dei Sindaci o di un loro delegato.

Art. 13 - Composizione dell'Assemblea.

1. L'Assemblea è l'organo rappresentativo dell'Unione.
2. Per effetto di quanto disposto dall'art. 3, 4° comma della L.R. n. 12/2005, l'Assemblea dell'Unione è formata da un rappresentante per ogni comune associato, designato fra i sindaci e gli assessori pro tempore degli stessi.
3. Gli atti di nomina dei rispettivi rappresentanti in seno all'Assemblea, di competenza del Sindaco, dovranno essere trasmessi all'Unione entro trenta giorni dalla data di insediamento dei nuovi organi comunali.
4. La prima seduta dell'Assemblea con all'ordine del giorno la convalida degli eletti e l'elezione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, è disposta, dal Presidente uscente, entro trenta giorni dalla data di acquisizione al protocollo generale dell'ente degli atti di nomina di tutti i rappresentanti dei Comuni. Detta seduta è presieduta dal Consigliere più anziano di età.
5. L'Assemblea dura in carica cinque anni decorrenti dalla data dell'insediamento e continua ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti urgenti e improrogabili, fino all'insediamento del nuovo.

Art. 14 - Attribuzioni dell'Assemblea.

1. L'Assemblea svolge un ruolo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Ente in una visione unitaria degli interessi e delle necessità dei Comuni costituenti l'Unione medesima, uniformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. L'Assemblea ha competenza esclusivamente per i seguenti atti fondamentali:

- a) Elezione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;
- b) Statuto, regolamenti previsti dalla legge;
- c) Piano organico di sviluppo e valorizzazione del territorio montano e relativi aggiornamenti, programmi annuali di attuazione, di cui al comma 5° dell'art. 5 della L.R. n. 12/2005, programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, ed altri atti di carattere programmatico;
- d) Bilanci annuali e pluriennali e relative allegati;
- e) Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio, riconoscimento di legittimità di eventuali debiti fuori bilancio, rendiconti della gestione;
- f) Nomina dell'organo di revisione economico-finanziario;
- g) Approvazione schema tipo di convenzione per la disciplina dell'esercizio in forma associata di funzioni conferite dai Comuni costituenti l'Unione;
- h) Esercizio in forma associata di funzioni di Comuni non appartenenti all'Unione e la relativa convenzione che ne disciplina l'esercizio;
- i) Costituzione e modificazione di forme associative in genere;
- l) Ogni decisione riguardante l'assunzione o l'eventuale rinuncia all'esercizio associato di funzioni comunali;
- m) Organizzazione di pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- n) Disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- o) Indirizzi da osservare da parte di aziende pubbliche e di enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- p) Contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea ed emissione di prestiti obbligazionari;

- q) Spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- r) Acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Consiglio di Amministrazione, del Segretario o dei Dirigenti - Responsabili di servizio;
- s) Definizione di indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
- t) Determinazione e variazione dei contributi annui da corrispondere da parte dei Comuni costituenti l'Unione;
- u) Adozione di tutti, gli altri provvedimenti previsti da leggi, regolamenti e dal presente statuto.

3. Nella nomina dei rappresentanti dell'Unione si assicureranno, quando compatibili con il numero dei rappresentanti da nominare, condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere delegate né adottate in via d'urgenza da altri organi salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, da ratificare a cura dell' Assemblea entro 60 giorni e, in ogni caso, entro il 31 dicembre, pena la decadenza.

Art. 15 - Adempimenti della prima seduta.

1. Nella prima seduta l'Assemblea, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, prende atto dei provvedimenti di nomina da parte dei Comuni dei rispettivi rappresentanti in seno all'Assemblea dell'Unione.

2. Contestualmente alla suddetta presa d'atto, dichiara la regolare composizione dell'Assemblea.

3. Una volta assolti gli adempimenti di cui ai precedenti commi, si procederà all'elezione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 - Convocazione dell'Assemblea.

1. La data di convocazione dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno sono stabiliti dal Presidente dell'Unione.
2. Nei casi di richiesta da parte di un quinto dei componenti dell'Assemblea, gli argomenti proposti dai richiedenti devono essere messi all'inizio dell'ordine del giorno.
3. L'avviso di convocazione, firmato dal Presidente dell'Unione, è esposto all'Albo Pretorio della stessa; trasmesso ai Comuni membri, ed inviato ai Consiglieri mediante lettera raccomandata o posta prioritaria da spedirsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.
4. Su richiesta dei Consiglieri l'avviso di convocazione potrà essere inviato anche via telefax od e-mail, con riscontro della ricezione.
5. In caso di urgenza il termine di cui al precedente comma, è ridotto a quarantotto ore, mediante convocazione telegrafica o, in presenza della richiesta dei Consiglieri, anche via telefax od e-mail, con riscontro della ricezione.
6. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'indicazione degli argomenti costituenti l'ordine del giorno della seduta.
7. La seconda convocazione, che potrà avere luogo lo stesso giorno almeno un'ora dopo la prima, dovrà tenersi, comunque, non oltre dieci giorni dalla prima e dovrà essere preannunciata con l'avviso di prima convocazione.
8. In caso di aggiornamento della seduta, la relativa convocazione non potrà avvenire prima delle successive ventiquattro ore e, se stabilita in sede di Assemblea anche la data dell'aggiornamento, l'avviso verrà inviato ai soli Consiglieri assenti, mediante convocazione telegrafica o, in presenza della richiesta dei Consiglieri, anche via telefax od e-mail, con riscontro della ricezione.
9. Per quanto concerne la convocazione dell'Assemblea per la prima seduta si applica l'art. 15, comma 3.
10. Il potere di iniziativa per le deliberazioni di competenza dell'Assemblea spetta al Presidente, al Consiglio di Amministrazione, a ciascuno dei membri degli organi citati.

Art. 17 - Validità, procedimento delle sedute e delle deliberazioni dell' Assemblea.

1. L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

2. Per la validità della seduta in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo quella di prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
3. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto è altrimenti previsto dalla legge e dal presente statuto.
4. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo i casi in cui per legge e regolamento non sia altrimenti stabilito. In presenza di eccezionali circostanze, l'Assemblea può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che una seduta o parte di essa non sia pubblica.
5. Le votazioni avvengono con voto palese espresso per alzata di mano, eccezion fatta per l'elezione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione e per le questioni che comportino un giudizio sulle persone e nei casi in cui la legge, il presente statuto, o i regolamenti prevedano espressamente maggioranze diverse o sistemi di votazione particolari.
6. La votazione segreta è obbligatoria in tutte le votazioni riguardanti persone, quando non sia altrimenti previsto dalla legge o dal presente statuto.
7. Le votazioni segrete avvengono con l'assistenza ed il controllo di due consiglieri, designati dal Presidente.
8. Le sedute hanno luogo di norma nella sede dell'Unione, in apposita sala, salvo quando sia altrimenti stabilito dal provvedimento di convocazione. Esse possono svolgersi anche nella sede dei Comuni dell'Unione per trattare argomenti particolari e quando ciò venga espressamente stabilito dai rispettivi organi.
9. Di ogni seduta assembleare è redatto apposito verbale a cura del Segretario dell'Unione o da chi legittimamente lo sostituisce.
10. Detto verbale, redatto in conformità alle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari, è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Art. 18 - Sedute dell'Assemblea.

1. L'Assemblea si riunisce almeno tre volte all'anno in seduta ordinaria:
 - a) per l'approvazione del bilancio annuale di previsione, relazione previsionale e programmatica, bilancio pluriennale, programma triennale delle opere pubbliche, elenco annuale delle opere pubbliche, programma annuale di attuazione del Piano Organico di Sviluppo del Territorio Montano di cui al 5° comma dell'art. 5 della L.R. n. 12/2005;

- b) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
- c) per la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

2. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione lo richieda e quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un quinto dei componenti l'Assemblea stessa.

3. In tale ultimo caso la convocazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla presentazione al protocollo dell'Ente della richiesta stessa.

Art. 19 - Diritti dei Consiglieri.

1. Ogni Consigliere, oltre quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, ha diritto di interrogazione, interpellanza e mozione. Ha diritto di ottenere dagli Uffici dell'Unione e dagli Enti o Aziende da essa dipendenti, notizie, informazioni e dati utili all'espletamento del proprio mandato, salvo il rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 20 - Regolamento sul funzionamento dell'Assemblea.

1. Un apposito regolamento, approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, disciplina, con maggiori dettagli rispetto a quelli previsti nel presente Statuto, il funzionamento dell'Assemblea.

Art. 21 - Durata in carica dell'Assemblea,

ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e sostituzione dei Consiglieri.

1. L'ineleggibilità e l'incompatibilità dei Consiglieri dell'Unione sono regolate dalle norme relative ai Consiglieri comunali.

2. Il mandato dei Consiglieri dell'Unione coincide con la durata in carica di sindaco o assessore presso il Comune da cui provengono. I Consiglieri restano in carica sino alla loro sostituzione da parte dell'Assemblea dell'Unione.

3. In caso di morte, dimissioni o sopravvenuta causa di decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione, il Sindaco provvede con proprio atto alla sua sostituzione nei venti giorni successivi alla conoscenza della vacanza ed alla contestuale comunicazione all'Unione.

4. L'Assemblea dell'Unione dovrà provvedere alla surroga nella seduta immediatamente

successiva alla formale conoscenza della nomina della nuova rappresentanza, determinata dalla formale acquisizione dell'atto di nomina con il quale il Comune ha provveduto alla surroga del consigliere.

5. I Consiglieri decadono dalle loro funzioni: per dimissioni volontarie; per revoca da parte dell'Organo che li ha eletti; per la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

6. I Consiglieri che, senza giustificati motivi non intervengano a tre sedute consecutive dell'Assemblea, sono sottoposti a procedimento di decadenza. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea.

7. La giustificazione dell'assenza, unicamente in forma scritta, deve essere recapitata agli uffici dell'Unione entro il giorno antecedente la seduta dell'Assemblea immediatamente successiva al verificarsi delle tre vacanze non giustificate.

8. L'avvio del procedimento di decadenza è comunicato all'interessato dal Presidente con nota contenente l'invito a presentare osservazioni entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. Qualora non pervengano osservazioni, o le stesse siano manifestamente infondate, la proposta di decadenza viene iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva.

9. La dichiarazione di decadenza deliberata dall'Assemblea, viene comunicata, a cura del Presidente, all'interessato e al Comune che ha deliberato la nomina, per i provvedimenti di sostituzione.

10. Le dimissioni da Consigliere sono irrevocabili e vanno presentate contestualmente al Sindaco del Comune nel quale si ricopre la carica di amministratore e al Presidente dell'Unione. Trovano applicazione le norme previste per le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale.

11. In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale, il Comune continua ad essere rappresentato dal Sindaco o dall'Assessore nominato fino all'acquisizione agli atti dell'Unione del provvedimento di nomina dei successori a seguito dell'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio Comunale, sempre che lo scioglimento non avvenga ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. n. 267/2000. In tal caso sarà il Commissario nominato ai sensi della vigente normativa a rappresentare il Comune.

Art. 22 - Composizione del Consiglio di Amministrazione.

- 1.** Il Consiglio di Amministrazione dell'Unione, organo esecutivo, espressione della maggioranza dell'organo assembleare, è composto dal Presidente e da quattro componenti.
- 2.** L'Assemblea, nella sua prima seduta, subito dopo gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 15, provvede a scrutinio segreto, ad eleggere al suo interno il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione.
- 3.** Il Presidente è scelto fra i Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Unione e i componenti del Consiglio di Amministrazione vengono scelti tra Sindaci e Assessori dei Comuni dell'Unione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. n. 12/2005.
- 4.** Il Consiglio di Amministrazione resta in carica 5 anni. Se durante tale periodo si rendesse vacante uno dei seggi, l'Assemblea dell'Unione provvederà ad eleggere un nuovo componente che rimarrà in carica per il tempo mancante alla scadenza del quinquennio.
- 5.** Il Consiglio di Amministrazione decade, comunque, quando per effetto di nuove elezioni comunali o altra causa cessi contemporaneamente dal mandato la maggioranza dei componenti l'Assemblea dell'Unione.
- 6.** Uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione potrà essere delegato dal Presidente a svolgere funzioni vicarie, assumendo la qualifica di Vice- Presidente e sostituendolo in caso di assenza o impedimento.
- 7.** Nel caso di temporaneo impedimento anche del Vice-Presidente le funzioni vicarie sono svolte dal componente più anziano di età.
- 8.** Il componente rimane in carica fin tanto che mantiene la carica di Sindaco o Assessore comunale.
- 9.** La riduzione per dimissioni o decadenza del numero dei componenti dell'esecutivo alla metà, arrotondata all'unità superiore, di quella iniziale, comporta di diritto la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.
- 10.** In caso di revoca, dimissioni o decadenza del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea è convocata non oltre 30 giorni per l'elezione del nuovo organo esecutivo.
- 11.** Fino alla elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione revocato, dimissionario o decaduto cura esclusivamente gli affari correnti.

Art. 23 - Elezione del Presidente dell'Unione e del Consiglio di Amministrazione.

- 1.* Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea subito dopo gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 15, in base a quanto previsto dall'art. 3 - commi 4 e 5 - della citata L.R. 12/2005.
- 2.* Tale elezione deve avvenire, entro trenta giorni dalla nomina dei rappresentanti dei Comuni o dalla data in cui si è verificata la vacanza. In caso di dimissioni, tale data decorre da quella di presentazione delle stesse.
- 3.* L'elezione avviene all'interno dell'Assemblea con votazione segreta ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Nel caso non si raggiunga tale maggioranza, si procede alla indizione di tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute, entro venti giorni dalla prima seduta.

Art. 24 - Il Presidente.

- 1.* Il Presidente è eletto dall'Assemblea nella prima riunione, subito dopo gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12.
- 2.* Il Presidente, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della L.R. n. 12/2005, è scelto tra i Sindaci dei Comuni ricadenti in ambito territoriale ed è eletto con le modalità stabilite nel precedente articolo 23.
- 3.* Il Presidente dura in carica 5 anni ed è rieleggibile. Valgono per il Presidente i vincoli posti dalla vigente normativa in merito alla rieleggibilità del Sindaco.
- 4.* La decadenza dalla carica di Sindaco comporta automaticamente la decadenza dalla carica di Presidente.
- 5.* Il Presidente: rappresenta l'Unione ed esercita le funzioni attribuite gli dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti; convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, coordinandone l'attività; nomina, fra i componenti del Consiglio di Amministrazione, la figura del Vice-Presidente; sovrintende al funzionamento degli Uffici e dei Servizi nonché all'esecuzione degli atti; esercita le funzioni ed emana gli atti che gli sono attribuiti dalla legge, dal presente Statuto e dei regolamenti; provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende ed istituzioni pubbliche e private; nomina i Dirigenti - Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di

collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti; su conforme parere del Consiglio di Amministrazione, può affidare incarichi o delegare ad uno o più consiglieri per un tempo determinato.

6. Del conferimento degli incarichi di cui sopra è data comunicazione all'Assemblea.

Art. 25 - Il Vice-Presidente.

1. Il Vicepresidente, scelto dal Presidente secondo le modalità indicate nel precedente art. 22, coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 26 - Competenze del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione collabora con il Presidente dell'Unione nel governo dell'Ente ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Il Consiglio di Amministrazione svolge azione propulsiva dell'attività dell'Ente, attua gli indirizzi generali dell'Assemblea e svolge attività di controllo sull'operato dei Dirigenti e dei Responsabili di servizio.

3. Il Consiglio di Amministrazione compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze del Presidente, del Segretario Generale, dei Dirigenti e dei responsabili di servizio.

4. Il Consiglio di Amministrazione svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri generali cui dovranno attenersi i dirigenti e i responsabili dei servizi nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

5. Il Consiglio di Amministrazione adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea.

Art. 27 - Riunioni e funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, ogni settimana in data fissa. Può riunirsi, inoltre, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga necessario o lo richiedano almeno tre dei suoi componenti.

2. Le modalità di convocazione vengono stabilite dal Consiglio di Amministrazione medesimo e

potranno essere anche in forma non scritta.

3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

4. Ad esse partecipa necessariamente il Segretario Generale dell'Ente con compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, il quale redige i verbali degli atti adottati.

5. Le sedute del Consiglio di Amministrazione di norma sono riservate, salvo nei casi in cui la stessa decide di riunirsi in seduta pubblica.

6. Il Consiglio di Amministrazione incarica o delega i propri componenti, anche in via permanente, della cura di determinati affari.

Art. 28 - Decadenza e revoca del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Presidente e gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione restano in carica per la durata del loro mandato. La decadenza dalla carica di sindaco o assessore comporta automaticamente la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.

2. L'assenza senza giustificati motivi a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione comporta la dichiarazione di decadenza, secondo la procedura prevista al precedente articolo 19 per la decadenza dei Consiglieri. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea.

3. Il Presidente dell'Unione e il Consiglio di Amministrazione cessano dalla loro carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva votata palesemente con appello nominale ed approvata dalla maggioranza dei Consiglieri in carica.

4. La mozione è sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica e può essere proposta solo nei confronti dell'intero Consiglio di Amministrazione.

5. La mozione è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

6. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.

7. Resta escluso ogni altro tipo di mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, del Consiglio di Amministrazione, o dei singoli componenti.

8. Le riduzioni per dimissioni e/o decadenza del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione alla metà di quella iniziale, comporta di diritto la decadenza dell'intero Organo esecutivo.

9. Il Consiglio di Amministrazione decade, comunque, quando per effetto delle elezioni comunali, o altra causa, cessi contemporaneamente dal mandato la maggioranza dei componenti dell'Assemblea.

10. L'Assemblea può disporre la revoca della nomina di un componente e la relativa sostituzione senza che ciò comporti la decadenza dell'intero Organo Esecutivo.

11. Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica sino a quando sia divenuta esecutiva l'elezione dei successori.

Art. 29 - Ineleggibilità e incompatibilità.

1. I componenti degli organi dell'Unione non devono trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dalle leggi per i Consiglieri Comunali.

2. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Presidente.

3. In tutti i casi in cui si verifichi incompatibilità di cariche, l'opzione deve essere esercitata entro trenta giorni dal verificarsi della causa di incompatibilità.

4. In mancanza di opzione da parte dell'interessato, l'Assemblea dichiara la decadenza dalla carica ricoperta nell'ambito dell'Unione.

5. Al Presidente, nonché ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai Consiglieri dell'Unione è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza dell'Unione medesima.

Art. 30 - Conferenza dei Sindaci.

1. In ragione della natura dell'Ente Locale, unione di comuni montani e non montani, conferita dalla legge statale e regionale e dal presente Statuto, e allo scopo di favorire la gestione associata e la partecipazione delle amministrazioni comunali alla elaborazione delle scelte di fondo e degli atti a valenza comunitaria è istituita la Conferenza dei Sindaci.

2. La Conferenza dei Sindaci è un organismo istituzionale e permanente di consultazione,

informazione e raccordo dell'attività dell'Unione di Comuni.

3. La Conferenza è composta dai Sindaci dei Comuni, o loro delegati, dei Comuni dell'Unione e dei Comuni che, pur non facendo parte della stessa, conferiscono funzioni e/o servizi alla medesima. È presieduta da un Presidente nominato nella prima seduta, convocata dal Presidente dell'Unione.

4. Il Presidente convoca la Conferenza dei Sindaci ordinariamente con cadenza periodica, ovvero in via straordinaria ogni qualvolta ce ne fosse bisogno o su richiesta di almeno due sindaci.

5. La Conferenza dei Sindaci è la sede per assumere orientamenti e sviluppare strategie comuni in merito a questioni, anche di non diretta competenza dell'Unione, ma volte a raggiungere gli obiettivi di cui alle finalità e attività del presente statuto e in grado di determinare una politica comune di area su questioni di particolare importanza. Su tali questioni la Conferenza può richiedere al Consiglio di Amministrazione dell'Unione di adottare ogni atto amministrativo conseguente.

6. La Conferenza dei Sindaci di norma si riunisce presso la sede dell'Unione.

7. Per il funzionamento della Conferenza dei Sindaci verrà adottato apposito regolamento.

Art. 31 - Verbali e deliberazioni.

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi a cura del Segretario Generale dell'Ente. Essi devono indicare i componenti intervenuti alla discussione ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

2. Nei processi verbali dell'Assemblea le dichiarazioni dei Consiglieri sono sinteticamente riassunte a cura del Segretario.

3. Nel caso di richiesta di messa a verbale della propria dichiarazione, il Consigliere o il Componente del Consiglio di Amministrazione deve consegnare l'intervento scritto al Segretario prima del termine della seduta.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione sono firmate dal Presidente e dal Segretario.

5. I tempi e le modalità di pubblicazione sono stabiliti dalla legge.

Art. 32 - Permessi e indennità.

1. Trovano applicazione le norme, di cui agli articoli 79, 80, 81 e 82 del D.Lgs. n. 267/2000, che disciplinano le aspettative, i permessi e le indennità spettanti al Presidente dell'Unione, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

2. In applicazione del 5° comma dell'art. 3 della L.R. n. 12/2005, le indennità del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione non possono, in ogni caso, rispettivamente superare quelle del Sindaco e degli Assessori del Comune più popoloso facente parte dell'Unione.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE

Art. 33 - Criteri generali.

1. L'Unione valorizza ogni libera forma associativa fra i cittadini e promuove la loro partecipazione alla propria attività in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri Enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace svolgimento della sua attività di programmazione.

2. Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma, l'Unione: assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate, secondo modalità e criteri da adottarsi mediante apposito regolamento; garantisce piena e concreta attuazione ai principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi; individua forme e momenti di coordinamento costanti con i Comuni membri, gli altri Enti pubblici operanti sul suo territorio nell'ambito delle competenze sue proprie e con le altre aggregazioni di Comuni; favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli e associati e in particolare delle associazioni del volontariato, ai servizi di interesse collettivo.

Art. 34 - Informazione e accesso.

1. L'Unione informa la collettività circa la propria organizzazione e attività, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali.

2. L'Unione, nel rispetto delle norme vigenti, mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta le informazioni di cui dispone relativamente all'organizzazione, all'attività, alla popolazione e al

territorio. L'Unione assicura agli interessati l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.

3. L'Unione provvede a conformare l'organizzazione dei propri uffici e servizi al perseguimento degli obiettivi indicati nei commi precedenti.

4. Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative, e provvedimenti adottati in conformità ad esse, vietano e consentono il differimento della divulgazione.

5. È garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti, anche interni, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

6. L'esercizio dell'accesso è disciplinato da apposito regolamento.

7. Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente Statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabile dei procedimenti e di semplificazioni delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.

Art. 35 - Consultazioni.

1. Qualora l'Unione intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale, di pianificazione del territorio o comunque di grande interesse pubblico locale, può provvedere all'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia, delle quali – verificata la loro conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente ed ai criteri di buona amministrazione – si dovrà tener conto in sede deliberante.

2. Gli organi dell'Unione possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i comuni componenti, le altre Unioni di Comuni presenti a livello locale, l'Amministrazione provinciale di riferimento, gli Enti, le Organizzazioni sindacali e di categoria, le altre associazioni.

3. I Comuni e le organizzazioni sindacali di categoria sono invitati a partecipare alla fase di elaborazione degli indirizzi dell'Unione, segnatamente nella predisposizione di piani e dei programmi.

4. Gli Enti e le Organizzazioni di cui al comma precedente possono chiedere che i loro rappresentanti siano uditi dal Presidente o dagli altri Organi dell'Unione.

5. L'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione dell'Unione possono disporre forme di consultazione della popolazione o di particolari settori di questa, individuati in base a caratteristiche sociali o territoriali, in vista dell'adozione di specifici provvedimenti e comunque su problemi di interesse comunitario. La consultazione può avvenire attraverso assemblee e sedute pubbliche dell'Assemblea o di altri Organi dell'Unione.

6. L'esito della consultazione non è vincolante per l'Unione. L'Organo competente è però tenuto ad esprimere le ragioni dell'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite dai cittadini.

Art. 36 - Istanze, osservazioni, proposte.

1. Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere all'Unione istanze, petizioni, proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi; le istanze sono trasmesse dal Presidente all'organo competente.

2. Ai fini del presente Statuto si intendono: per istanza: la richiesta scritta, presentata da cittadini singoli associati, per sollecitare, nell'interesse collettivo, il compimento di atti doverosi di competenza degli organi dell'Unione; per petizione: la richiesta scritta presentata dal Sindaco di un Comune dell'Unione o da un numero minimo di 50 cittadini diretta a porre all'attenzione dell'Assemblea dell'Unione una questione di sua competenza e di interesse collettivo; per proposta: la richiesta scritta presentata da un numero minimo di 50 cittadini, per l'adozione di un atto avente contenuto determinato, rispondente ad un interesse collettivo, di competenza dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione dell'Unione.

3. Le istanze, petizioni e proposte sono presentate in carta semplice sottoscritta per esteso dagli interessati; l'esame delle stesse deve avvenire da parte degli organi competenti entro 60 giorni dalla data di presentazione.

Art. 37 - Difensore civico.

1. L'Unione può promuovere un accordo con i Comuni membri per la costituzione di un ufficio di difensore civico, da istituirsi presso la stessa, al quale affidare la tutela dei cittadini nei confronti delle attività degli enti aderenti. I Comuni adottano i relativi atti di delega.

TITOLO IV

FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

Art. 38 - Rapporto di cooperazione.

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Unione, quale unico soggetto esponenziale dell'ambito territoriale ottimale, favorisce e promuove intese e accordi con i Comuni membri, con le Unioni e le Comunità Montane limitrofe, con i singoli Comuni, con altri Enti pubblici e privati e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di paesi appartenenti all'Unione Europea.

2. Per garantire l'informazione in merito all'attività dell'Unione, a ciascun comune componente viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, nonché dell'elenco delle deliberazioni adottate, che devono essere esposti all'Albo Pretori o di ciascun ente.

3. I Sindaci dei comuni specificamente interessati ad argomenti in discussione possono chiedere di partecipare alle sedute degli organi, se già non ne fanno parte, ovvero inviare memorie scritte sull'argomento, affinché sia data espressione degli orientamenti in materia dei rispettivi consigli comunali.

Art. 39 - Conferimento di funzioni e compiti.

1. L'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a questi conferiti dalla Regione può essere conferito all'Unione.

2. L'esercizio associato si realizza nei seguenti modi: conferimento di funzione; costituzione di uffici comuni con delega di gestione all'Unione.

3. Il conferimento delle funzioni comunali avviene mediante approvazione di apposite convenzioni in identico testo da parte dei Comuni e dell'Unione.

4. A seguito del trasferimento delle competenze, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative e finanziarie occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.

5. Mediante le convenzioni di cui al successivo articolo, i Comuni possono inoltre costituire uffici unici che operano anche con personale distaccato per l'esercizio di funzioni pubbliche, delegandone la gestione all'Unione.

Art. 40 - Convenzioni.

- 1.* L'Unione può stipulare con altri enti locali e con altri enti pubblici apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi.
- 2.* Lo schema di convenzione deve essere approvato con deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dei componenti, nella quale devono essere indicati: le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso alla convenzione i fini e la durata della convenzione le modalità di finanziamento, gli obblighi e le garanzie reciproci, le forme di consultazione degli enti convenzionati.

Art. 41 - Accordi di programma.

- 1.* Per l'esecuzione di interventi, opere, programmi che coinvolgano una pluralità di enti o di livelli di governo, l'Unione può promuovere accordi di programma, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni, nel rispetto delle disposizioni di legge.
- 2.* L'accordo è approvato con atto formale, sottoscritto dai legali rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, nel quale devono essere indicati: tempi previsti; modalità di finanziamento; adempimenti previsti, obblighi degli enti sottoscrittori, garanzie riconosciute.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE UFFICI E PERSONALE

Art. 42 - Principi e criteri per l'attività amministrativa.

- 1.* L'Unione informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti ai dirigenti ed ai responsabili di servizio.
- 2.* L'organizzazione generale degli uffici e dei servizi e la dotazione organizzativa dell'Ente sono stabiliti dal Regolamento in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 43 - Principi fondamentali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

- 1.* All'ordinamento degli uffici e del personale dell'Unione si applicano le disposizioni del D.Lgs

n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni e integrazioni e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, Titolo IV, artt. 88 e seguenti.

2. L'Unione entro un anno dall'istituzione approva la dotazione organica del personale dipendente commisurata alle esigenze dei servizi espletati.

3. La prima dotazione organica dell'Unione già dalla sua istituzione è comunque, in applicazione dell'art. 11, 5 comma letto a), della LR. 12/05, costituita dal personale della disciolta Comunità Montana n. 3 Gallura di Tempio Pausania, in quanto il territorio dell'Unione ricomprende interamente quello della Comunità Montana soppressa.

Art. 44 - Rapporti tra organi politici e dirigenza.

1. Gli organi politici dell'Unione, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la coerenza dei risultati della gestione amministrativa con le direttive generali impartite.

2. Alla dirigenza dell'Unione spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, nell'ambito degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di governo dell'Ente.

3. I rapporti tra organi politici e dirigenza sono improntati ai principi di separazione e di cooperazione.

4. In particolare ai dirigenti spettano: la direzione e gestione organizzativa del personale e dei servizi cui sono preposti, di cui devono verificare anche periodicamente il carico di lavoro, l'attività e la produttività; l'attribuzione di trattamenti economici accessori per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi; gli atti di gestione finanziaria, con le modalità previste dal Regolamento di contabilità; la predisposizione di proposte e programmi tecnici e contabili e la loro articolazione in progetti; l'organizzazione delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi affidati ai servizi; l'individuazione, in base alla L. n. 241/90 dei responsabili dei procedimenti che fanno capo ai singoli servizi e la verifica, anche su richiesta di terzi interessati, nel rispetto dei termini e degli altri adempimenti.

Art. 45 - Personale.

- 1.** Il personale dipendente dell'Unione è assunto mediante concorso pubblico e negli altri modi previsti dalla legge.
- 2.** La struttura organizzativa dell'Ente è ripartita in aree funzionali.
- 3.** I Regolamenti dovranno disciplinare: l'individuazione delle aree funzionali e la loro organizzazione; la dotazione organica del personale; l'attribuzione dei compiti gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'Unione; le procedure per l'assunzione del personale.
- 4.** L'Unione può, inoltre, conferire incarichi a tempo determinato, o professionali, per l'espletamento di mansioni di particolare rilievo o che richiedono speciali competenze, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari.
- 5.** L'Unione promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali.
- 6.** L'Unione provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti.
- 7.** I criteri ai quali deve ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità di gestione.
- 8.** Per una moderna e funzionante organizzazione, l'amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa, assicurando il monitoraggio permanente dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini; in particolare, sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e la automazione negli uffici e nei servizi.
- 9.** Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità, professionalità.
- 10.** L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi.

II. In sede di prima applicazione del presente statuto ed in fase di determinazione della dotazione organica, il personale dell'Unione coincide con quello della disciolta Comunità Montana n. 3 Gallura di Tempio Pausania.

Art. 46 - Il Segretario Generale.

I. L'Unione ha un Segretario Generale, dirigente che deve possedere i requisiti per la partecipazione al concorso per Segretario comunale e provinciale.

2. In sede di prima applicazione del presente statuto ed in fase di determinazione della dotazione organica, così come per il restante personale, il Segretario dell'Unione viene individuato nel Segretario Generale della disciolta Comunità Montana n. 3 Gallura.

3. Il Segretario Generale esercita ogni funzione attribuitagli dalla Legge o dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente e, in particolare:

- a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e degli uffici, coordinandone l'attività;
- b) svolge compiti di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;
- c) partecipa alle riunioni dell' Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e ne dirige l'attività di assistenza e verbalizzazione;
- d) cura l'attuazione dei provvedimenti; è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti esecutivi.

4. Si applicano al Segretario Generale dell'Unione, in quanto compatibili, le norme relative ai compiti, doveri e responsabilità dei segretari comunali, nonché l'art. 8 della L. 23.03.1981 n. 93 in ordine alla funzione rogante.

5. Al Segretario titolare sono attribuite le funzioni di cui all'articolo 108 del T.U. emanato con D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 47 - Dirigente dei Servizi Tecnici.

I. L'Unione ha un dirigente – responsabile dei Servizi Tecnici che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento. In particolare collabora con gli organi politici dell'Ente, presiede le commissioni di gara, stipula i contratti nei settori di sua competenza e in tutti i casi in

cui il segretario sia ufficiale rogante.

TITOLO VI ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 48 - Ordinamento.

- 1.* L'ordinamento finanziario è riservato alla legge.
- 2.* L'Unione, nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.
- 3.* L'Unione è titolare di potestà impositiva in materia di tasse, tariffe e contributi, in relazione ai servizi dalla stessa gestiti.

Art. 49 - Risorse finanziarie.

1. Le entrate dell'Unione sono costituite: dalle contribuzioni stabilite a carico dei Comuni ricadenti in ambito territoriale; dalle risorse del fondo regionale montagna previsto dall'art. 10 della L.R. 12/05, a specifica destinazione per i Comuni montani; dalle risorse per il finanziamento della gestione associata di servizi e funzioni comunali previste dagli artt. 12 e 14 della L.R. 12/05; da altri contributi e finanziamenti della Regione Sardegna e della Provincia Olbia-Tempio; dalle risorse ordinarie e straordinarie dello Stato; dalle eventuali risorse dell'Unione Europea; da ogni altra entrata consentita dalle leggi regionali, nazionali e comunitarie.

Art. 50 - Bilancio e Contabilità, Patrimonio dell'Unione.

- 1.* In materia di bilancio e contabilità si applicano le norme vigenti per gli enti locali, con le specificazioni stabilite per le Unioni di Comuni.
- 2.* La materia sarà disciplinata da appositi regolamenti approvati dall'Assemblea, concernenti la contabilità dell'Ente, il servizio economato e il servizio tesoreria.
- 3.* L'Unione ha un proprio patrimonio costituito da beni immobili, compresi i fondi liquidi derivanti dai conferimenti degli Enti Locali associati, da trasferimenti da Regione, Stato e Unione Europea e/o da altri enti e da acquisizioni successive.
- 4.* È demandato all'Assemblea l'approvazione di apposito regolamento di contabilità che

disciplina, altresì, le modalità di conferimento delle risorse da parte dei comuni aderenti.

Art. 51 - Trasferimenti per partecipazione alle spese.

1. L'Assemblea, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione dell'Unione, stabilisce annualmente la quota di partecipazione a carico dei comuni aderenti, che verrà determinata tenendo conto dei seguenti criteri: Popolazione residente; Estensione territoriale; Entità delle entrate proprie di parte corrente dei singoli bilanci comunali. Gli elementi citati verranno considerati in riferimento all'anno precedente rispetto a quello oggetto di previsione.

2. L'Unione, ove non possa finanziare le spese necessarie al suo funzionamento con risorse proprie, provenienti da canoni, tariffe e contributi esterni, provvede a ripartire tale onere sugli enti aderenti in base alle linee guida stabilite dall'Assemblea.

3. I Comuni aderenti hanno l'obbligo di versare alla Tesoreria dell'Unione le somme stabilite ai commi precedenti del presente articolo entro il mese di giugno ed entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Art. 52 - Controllo di gestione.

1. Gli organi di Governo ai fini del processo di programmazione e controllo, si avvalgono di un sistema di "controllo di gestione interno" avente per finalità il supporto alle decisioni di breve e medio periodo, la valutazione periodica dei risultati raggiunti, la formulazione di programmi volti al miglioramento delle politiche e delle prestazioni in rapporto agli obiettivi di efficacia, qualità nonché di efficienza ed economicità.

Art. 53 - Organo di revisione economico-finanziaria.

1. Per la revisione economica-finanziaria trovano applicazione le norme del titolo VII del D.Lgs. n. 267/2000 (Artt. 234 e segg.).

2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 239, comma 6 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) al revisore dei conti potranno essere attribuiti ulteriori ampliamenti delle funzioni affidatigli.

Art. 54 - Servizio di Tesoreria.

1. Il Servizio di Tesoreria dell'Unione viene affidato ai soggetti individuati nell'art. 208 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e secondo le procedure di affidamento stabilite dal successivo art. 210 del citato decreto.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 55 - Disposizioni per l'insediamento costitutivo dell'Unione.

1. I Comuni, a seguito degli atti di approvazione del presente Statuto e dell'adesione all'Unione dei Comuni "Alta Gallura", provvederanno, a nominare i propri rappresentanti in seno all'Assemblea dell'Unione, secondo le modalità stabilite nel precedente art. 13.

2. Le relative deliberazioni ed i relativi atti di nomina dei rappresentanti in seno all'Unione dovranno pervenire non oltre trenta giorni dalla loro adozione al Sindaco del Comune più popoloso dell'Unione, il quale, provvederà, ad avvenuta esecutività degli atti di approvazione dello statuto e del relativo atto costitutivo da parte di ciascun comune aderente, a convocare nei venti giorni successivi i rappresentanti designati dai Comuni costituenti l'Unione per l'insediamento della prima Assemblea della istituenda Unione dei Comuni con l'ordine del giorno previsto per la prima seduta dell'Assemblea dall'art. 15.

3. La prima seduta dell'Assemblea di cui al presente articolo si terrà presso il Comune di Tempio Pausania e sarà presieduta dal Sindaco del Comune di Tempio Pausania, fino alla elezione del Presidente.

Art. 56 - Normativa di riferimento e rinvio.

1. L'Unione è regolata dalla Legge Regionale 2 agosto 2005, n.12 e dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Per quanto non espressamente previsto dal Presente statuto e dalla Legge Regionale n. 12/2005, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali.

Art. 57 - Entrata in vigore.

1. Lo statuto è affisso all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti per trenta giorni consecutivi e lo stesso viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti, a cura del Comune di Tempio Pausania.

2. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dei Comuni

aderenti.

Art. 58 - Modifiche statutarie.

- 1.* Le modifiche al presente statuto sono deliberate dall'Assemblea dell'Unione a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
- 2.* Le proposte di modifica sono inviate ai Consigli dei Comuni facenti parte dell'Unione i quali devono deliberare al riguardo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, con voto favorevole dei 2/3 dei componenti il Consiglio.
- 3.* La proposta di modifica si intende approvata quando la maggioranza dei Comuni componenti l'Unione deliberi in senso favorevole.
- 4.* I Consigli Comunali invieranno al Presidente dell'Unione l'atto deliberativo di modifica statutaria entro 5 (cinque) giorni dall'avvenuto decorso del termine di pubblicazione per giorni trenta ai rispettivi Albi.
- 5.* Il Presidente provvederà a mettere all'ordine del giorno dell'Assemblea dell'Unione l'atto di ratifica di modifica statutaria.

Art. 59 - Norma transitoria generale.

1. L'Unione dei Comuni "Alta Gallura" diventerà operativa ad avvenuta assegnazione dei beni e del personale della disciolta Comunità Montana n. 3 Gallura di Tempio Pausania alla nuova Unione di Comuni "Alta Gallura", il cui territorio include interamente quello della soppressa Comunità Montana, nel momento in cui diventerà esecutivo il Decreto del Presidente della Giunta Regionale di cui all'art. 11 - commi 4 e 5, della Legge Regionale 02 agosto 2005, n. 12.

Tempio Pausania, lì 9/01/2008

Il Sindaco del Comune di Tempio Pausania
Dott. Antonello Pintus